

## L'EREDITA' ROMANA NEL DIRITTO ROMENO MEDIOEVALE

**Ioan-Aurel Pop**

Università "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca  
Membro corrispondente dell' Accademia Romena

Il diritto romeno medioevale è sfortunatamente una realtà poco conosciuta tanto agli storici della società quanto a quelli dello stato e del diritto. Questo fatto è dovuto prima di tutto alle fonti molto ridotte numericamente ed alle scarse informazioni che si sono tramandate, ma anche all'esistenza di moltissimi Romeni in entità politiche dirette da *élites* straniere, depositarie dei propri sistemi di diritto<sup>1</sup>.

Quando si fa riferimento all'influenza del diritto romano sul diritto romeno medioevale bisogna operare alcune precisazioni metodologiche<sup>2</sup>. Prima di tutto per diritto medioevale romeno si intende l'insieme delle realtà giuridiche dei Romeni nel periodo che corre approssimativamente tra i secoli VI-VII e XVII, cioè quello che per le categorie storiografiche romene rappresenta medioevo. In un'altra accezione il diritto medioevale romeno è prima di tutto quello che le fonti chiamano *ius valachicum* in Transilvania e in Ungheria, ma anche in Polonia, Croazia, Slovacchia, Serbia ecc. oppure costume della terra o del luogo (*obiceiul pământului*) in Valacchia e in Moldavia. È, in un certo senso, il diritto popolare, il diritto della moltitudine dei Romeni e meno il diritto dell'*élite* dirigente, il diritto cioè libresco, proveniente soprattutto dal mondo bizantino e slavo-bizantino.

Per comprendere questo diritto popolare consuetudinario non scritto, bisogna dobbiamo dare una rapida scorsa ai secoli seguenti il ritiro aureliano (dopo la fine del III secolo)<sup>3</sup>. La Dacia è stata una provincia romana nella quale, indipendentemente dalla dimensione dell'eredità daco-getica, si è applicato in maniera ufficiale, per circa cinque-sei generazioni (170-175 anni), il diritto classico romano. In seguito a questa lunga esperienza, la popolazione dell'anno 275 d.C., in cui si fissa tradizionalmente la fine della dominazione imperiale, era senz'altro interamente familiarizzata con il sistema giuridico romano. In altre parole, la popolazione latinofona della fine del III secolo aveva una *forma mentis romana* anche in ciò che riguardava il diritto, non soltanto in relazione alla lingua, alla religione, alla cultura, al modo di vestire, ecc. Naturalmente, non esistendo più istituzioni centrali, con magistrati

<sup>1</sup> A. Herlea, *Studii de istorie a dreptului*, I. Organizarea de stat, Cluj-Napoca, 1983, pp. 33-305.

<sup>2</sup> I. Ceterchi (a cura di), *Istoria dreptului românesc*, vol. I, Bucureşti, 1980, pp. 83-601.

<sup>3</sup> Vl. Hanga, *Études d'histoire du droit/ Studii de istoria dreptului*, vol. II, Arad, s.a., pp. 105-110.

incaricati da Roma o dai suoi rappresentanti, dobbiamo ritenere che anche il diritto romano si fosse volgarizzato, nel senso che divenne più popolare, impregnato dei costumi locali, di norme trasmesse oralmente, in accordo con antiche regole scritte tradizionali. All'inizio, la differenza rispetto all'epoca della dominazione romana non fu probabilmente molto grande, ma si sarà accentuata gradualmente, con l'arrivo delle ondate migratorie, con la grecizzazione dell'Impero Romano d'Oriente e la sua trasformazione in Impero Bizantino, con la formazione degli Stati slavi a sud e ad est, anch'essi tributari al modello bizantino. In questo modo, anche l'eredità romana – linguistica, culturale, religiosa, giuridica insieme – si è imbevuta di elementi allogeni postromani, prima di tutto provenienti dalla sfera bizantino-slava. Il Cristianesimo, preso dai daco-romani e dai protoromeni in veste latina a partire dal III e IV secolo, rafforzò anch'esso la latinità danubiana. Nel medioevo subì invece forti influenze slave, dalla lingua di culto fino all'organizzazione della Chiesa. Per questa ragione, le tracce dell'eredità romana, benché forti e numerose, sono difficilmente rintracciabili nella loro nudità, essendo contaminate da queste influenze. D'altra parte, in genere le testimonianze e i dati passati delle comunità rurali non sono state trasmesse attraverso fonti scritte, bensì attraverso il folklore, vale a dire attraverso prodotti orali, anonimi e collettivi, molto "corrotti" da svariate influenze e difficilmente reperibili dal punto di vista cronologico.



È tuttavia significativo che alcuni autori stranieri dell'epoca medioevale e del Rinascimento, viaggiatori nei Paesi Romeni, testimoniano non soltanto il fatto che i Romeni (almeno alcuni di essi!) erano consapevoli della loro latinità, tanto da raccontare ai visitatori che loro discendevano da Roma<sup>4</sup>, ma anche che conservavano tradizioni romane o italiche. I viaggiatori italiani notavano naturalmente con maggiore immediatezza questi elementi. Paolo Giovio (1483-1552) (Fig. 13. sopra) scrive che i Romeni hanno leggi che dimostrano la loro latinità, mentre Francesco Commendone (1523-1584), annotando che Valacchia significa in realtà Italia, dice che i Romeni hanno leggi che provengono dalla "disciplina romana"<sup>5</sup>. Del resto,

<sup>4</sup> Ș. Papacostea, *Les Roumains et la conscience de leur romanité au Moyen Âge*, «Revue Roumaine d'Histoire», IV, 1965, no. 1, passim.

<sup>5</sup> I.-A. Pop, *Identità dei Romeni nel XVI secolo nella visione degli autori italiani*, in T. Ferro (a cura di), *Romania e Romània. Lingua e cultura romena di fronte all'Occidente*, Udine, 2003, pp. 209-218.

persino il sintagma di *ius valachicum*, derivato dal nome *Valachus* (che significa latinofono, proveniente da Roma) rimanda indubbiamente alla latinità, alla tradizione romana. A ciò va aggiunto che alcuni documenti redatti nell'ambito di alcune assemblee delle élites romene del Banato intorno al 1500 parlano del "diritto della Valacchia" e lo applicano nelle condizioni in cui il Banato faceva parte del Regno d'Ungheria e non di qualche Paese romeno<sup>6</sup>. In tal modo, l'8 agosto 1499, *i bani* (governatori) di Severin, durante la consueta riunione (assemblea) dei nobili del distretto di Caransebeș, confermano che i nobili Nicolae Albu, Ioan Albu e Ioan Dogan di ZorilentŃ hanno fatto pace con Doroteea, moglie di Gheorghe Găman, tramite il pagamento, "in base al diritto della Valacchia", di 20 fiorini d'oro, somma erogata per la dote e per le spese di matrimonio (...*omnes dotes et honores nuptiales cum viginti florenis auri disponere potuissent, iuxta ritum Volachie*), somma che le spettava come parte di eredità dei possedimenti di suo padre e di cui gli accusati si erano impossessati. Questi, non avendo a disposizione tale somma, accettarono di garantire alla parte querelante le parti di possedimenti che erano oggetto del litigio in seguito a quanto aveva deciso una commissione di arbitri.

Lo stesso tipo di problemi compare nel documento dell'8 ottobre 1500, redatto sempre dai *bani* di Severin nella stessa assemblea-tribunale di Caransebeș. Donna Cristina, figlia del deceduto nobile Nicolae Bizerea, insieme a suo marito, il nobile Ioan Turcu, reclamava il suo diritto alla dote e ai doni di matrimonio (*dota et honores nuptiales*), rimaste come eredità accanto ai possedimenti avuti da parte di suo padre da Gheorghe Găman, insieme ai fratelli e ai figli. La richiesta è motivata dal fatto che così richiede "il diritto della Valacchia" (*iure Wolachie requirente*). La soluzione avvenne sempre tramite i cinque arbitri. Una settimana prima, il 1° ottobre 1500, nella stessa istanza, la nobildonna Elena (madre di Cristina, il personaggio principale del documento precedente), vedova di Nicolae Bizerea, reclamava, insieme alla figlia sopraccitata e tramite il genero, che il nobile Gheorghe Găman restituisse alcuni fucili (*pixides*) ricevuti in custodia e provenienti dal "castello" (*castellum*) del deceduto marito, fucili che egli non voleva più restituire.

Il querelato rispose all'accusa dichiarando di aver acquistato i fucili dalla nobile Elena, affermazione alla quale questa replicò affermando che aveva venduto a lui soltanto due fucili, ma che gli altri erano stati tratti con la forza. Alla fine, le due parti, non potendo fornire alcuna prova scritta a sostegno delle loro dichiarazioni di fronte all'istanza (come pretendevano i principi di diritto del regno d'Ungheria), chiesero di sostenere la loro causa secondo "il diritto della Valacchia" (...*nullo ampliori documento eedem partes sua allegata, iure Volachie requirente, coram nobis*

<sup>6</sup> Id., *Instituții medievale românești. Adunările cneziale și nobiliare (boierești) din Transilvania în secolele XIV-XVI*, Cluj-Napoca, 1991, pp. 141-149.

*probare potuerunt...*). Di conseguenza, si propose che Elena giurasse davanti all'istanza di aver venduto a Gheorghe Găman soltanto due fucili, accettando che i fucili rimanenti venissero pagati dal querelato (che però rifiutò). In cambio, accettò che il querelato giurasse che tutti i fucili in questione gli erano stati da lei venduti. Il rispettivo giuramento doveva restare decisivo e assoluto. Găman accettò la proposta e, alla data fissata, rese quel giuramento.

Da queste testimonianze si può capire che la procedura giudiziaria, il diritto romeno, in cause patrimoniali, pretendeva una decisione presa con arbitri o permetteva ad una delle parti la possibilità di un giuramento decisorio. È possibile che questi costumi giudiziari si fossero diffusi nel periodo post-romano – quando le antiche autorità della provincia Dacia erano già sparite – e che si siano radicati nell'ambito delle “Romànie popolari”, come osservava Nicolae Iorga. La nozione di “Romània”, lontana dal costituire un'invenzione del grande storico romeno (come insinuano alcuni non addetti ai lavori), ha una perfetta copertura documentaria e letteraria, anche se non necessariamente per l'intero periodo delle migrazioni. Per esempio, il termine di *Valacchia* – con le sue varianti: *Valachia*, *Vlachia*, *Volachia*, *Wolachia*, *Volohia*, *Vlașca*, *Blachia* ecc. – quando non fa riferimento al voivodato/principato medioevale della Valacchia o a quello est-carpatico (Moldavia), fa riferimento a tale *Romània*, cioè alla comunità organizzata di latinofoni/romeni, circondata da altre nazioni (slavi, germanici, ungheresi). Lo stesso accade anche con il termine *Romània*, allorquando non fa riferimento all'Impero Bizantino o, in maniera più ristretta, alla zona della Tracia (diventata *Rumelia* sotto i Turchi), caso in cui ha un connotato politico e non etnico. Per questo si può dire che i termini di *Valachia* e di *Romània* (con le eccezioni sopraccitate) sono quasi-sinonimi<sup>7</sup>. In tal modo, il Banato del 1500 – chiamato anche *Valachia Cisalpina* da alcuni conoscitori delle realtà locali – è nominato Valacchia anche nei documenti sopra invocati. È vero che questo fatto è indiretto, con riferimento a realtà giuridiche, a processi celebrati sulla base del “diritto della Valacchia”. In altre parole, i processi che avevano luogo nel Banato si svolgevano secondo la consuetudine delle Valacchie/Romànie, cioè sulla base dell'eredità delle vecchie comunità “romaniche”, rimaste dopo la caduta

<sup>7</sup> Sono sinonimi anche i termini *rumân/român* e *vlah/valah* e indicano dal punto di vista semantico la stessa realtà. La voce *vlah* (proveniente da *Volcae*, il nome di una tribù celtica romanizzata) significò inizialmente latinofono, mentre nello spazio carpatico e balcanico arrivò a significare romeno, perché i Romeni, erano latinofoni. *Romanus* significò inizialmente abitante di Roma, poi dello stato romano, parlante latino. I romani nello spazio carpatico e balcanico hanno chiamato con il passare del tempo se stessi *rumâni*, perché eredi della latinità in questa zona. In altre parole, quando si parla di *ius/jus valachicum* nel medioevo, in alcuni casi, si sottintende *ius romanicum*, cioè un diritto con sostrato chiaramente romano.

dell'Impero Romano. Nel principato della Valacchia questi costumi non sono sopravvissuti al livello delle *élites* perché lo Stato ha gradualmente imposto quelli slavo-bizantini. Ma anche in questo caso le analogie sono sconvolgenti. In tal modo, allorché si determinò il passaggio dalla scrittura di cancelleria in slavo antico a quella in romeno, la terminologia politico-giuridica risultò in gran parte di origine latina. Sempre Iorga – con il suo straordinario intuito – parlava della *domnia a toată Țara Românească*, cioè “dominio (regno) di tutta la Terra Romena”, come espressione proveniente dalla *dominatio totius Terrae Romanescae*, variante non attestata, ma possibile nel latino di transizione dei secoli della tarda antichità e, a maggior ragione, nel latino volgare parlato nei territori danubiani.

L'organizzazione dello Stato e del diritto secondo il modello latino presso i Romeni si può ricostruire, come dicevo, soprattutto attraverso la terminologia. In tutti i rami principali di questi ambiti predominano parole ereditate dal latino<sup>8</sup>:

1) autorità giuridiche: **domn** (*dominum*)/ principe, **împărat** (*impertorem*)/ imperatore, **ducă** (*duca*)/ duca, **cap** (*caput*)/ capo, **căpetenie** (*capitem*)/ capitano, capo, **jude** o **judec** (*iudex, iudicem*)/ sindaco, **sând** (*sândie*)/ sindaco, **înțelept** (*intellectus*)/ saggio, **judet** (*judicium*)/ provincia, assemblea, **judecător**/ giudice, **țară** (*terram*)/ terra, assemblea, **(f)sat** (*fossatum*)/ villaggio, **cetate** (*civitatem*)/ cittadella, **oameni buni și bătrâni**/ uomini buoni e anziani ecc. Il fatto che il villaggio si chiamasse durante l'epoca delle migrazioni **fosat** o **fsat**, dal lat. *fossatum*, si spiega alla luce dei danni prodotti dagli invasori migratori agli autoctoni latinfoni, obbligati, per assicurare la difesa delle loro case e beni, a circondare i loro siti abitativi con dei fossati.

2) istanze e luoghi di giudizio, infrazioni, procedura, parti: **adunare** (*adunare*)/ assemblea, **judecare** (*iudicare*)/ giudicare, **judecată** (*judicationem*)/ giudizio, **scaun** (*scamnum*) **de judecată** / sede giudiziaria, **câmp** (*campum*) **de judecată** / campo di giudizio, **curte**/ corte, **răspundere**/ responsabilità, **înălțarea mâinii**/ alzare la mano, **a învinge**/ vincere, **a pierde**/ perdere, **a lega-legământ** (*ligare*)/ legare, **parte**/ parte, **a păți-pățire** (*patire*)/ patire, **rău** (*reus, adică acuzat, vinovat*)/ reo, cioè accusato, colpevole, **jurământ** (*juramentum*)/ giuramento, **jurat**/ giurato, **jurător**/ giurato, **jur** (*gyrus*)/ giurato, **rumân** (*romanus*)/ romeno, **șerb** (*servus*)/ servo, **fur**/ furo (ladro), **furare** (*furare*)/ rubare, **furt**/ furto, **blestem** (*blastimare*)/ biasimare, maledire; **aruncarea blestemului**/ gettare la maledizione, **înjurare** (*iniuriare*)/ ingiuriare, **minciună** (*mentionem*)/ menzogna, **amenințare**/ minaccia,

<sup>8</sup> Non includiamo qui termini di origine latina più recentemente entrati nel romeno attraverso le lingue neolatine occidentali o anche attraverso l'inglese.

**ascundere**/ nascondimento, **răufăcător**/ malfattore, **călcarea legii**/ infrangere la legge, **păcat**/ peccato, **căderea în păcat**/ caduta nel peccato, **fărădelege**/ delitto, **faptă rea**/ malefatto, **alegerea juraților**/ elezione dei giurati ecc.

3) legislazione, procedura, sentenze: **lege** (*legem*)/ legge, **d(i)rept** (*directum*)/ diritto, **d(i)reptate**/ giustizia, **alegerea dreptății**/ vittoria della giustizia, **arătare dreptății**/ manifestazione della giustizia, **adevăr** (*ad de verum*)/ verità, **îndreptare**/ correzione, **cetățean**/ cittadino, **pământean**/ indigeno, **scăpare**/ scampo, **virtute** o **vârtute** (*virtutem*)/ virtù, **ceartă**/ litigio, **certare**/ litigare, **îndurare**/ grazia, **îndoială**/ dubbio, **ascultare**/ obbedienza, **întrebare** (*interrogare*)/ domanda, **rugămintele**/ preghiera, **supunere**/ sottomissione, **închinare** (*inclinare*)/ inchino, **înfățișare**/ presentazione, **apărare**/ difesa, **asprime**/ asprezza, **blândețe**/ mansuetudine, **bine-rău**/ bene-male, **bună-credință**/ buona fede; **rea-credință**/ mala fede, **prinderea furului**/ catturare il ladro, **chemare**/ richiamo, **în numele legii**/ in nome della legge, **acoperire**/ coprire, **aici și acum**/ qui e ora, **cercetare**, **cerere**/ richiesta, **(în)cercare**/ tentativo, **fugă**/ fuga, **scăpare**/ scappare, **ferire**/ cautela, **fereală**/ rifugio **urmă**/ traccia, **urmărire**/ inseguimento, **încheiere** (*inclavare*)/ conclusione, **începere** (*incipere*)/ inizio, **pace**/ pace, **împăcare**/ fare la pace, **împăciuire**/ riappacificazione, **stingere** (*stinguere*)/ spegnimento, **supărare** (*superare*)/ rabbia ecc.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

4) punizioni: **închisoare**/reclusione, prigionie, **închidere** (*includere*)/ chiusura, **iertare** (*libertate*)/ perdono, **carceră**/ carcere, **(în)carcerare**/ incarcerazione, **ferecare** (*fabbricare*) sau **punere în fiare**/ mettere in ferri, **tragere pe roată**/ tirare sulla ruota, **tragere în țeapă**/ impalare, **bătaie**/ battere, **botă (bătă)**/ bastone, **orbire**/ orbo, accecamento, **surzire**/ assordamento, **(în)junghiere** (*jugulare*)/ accoltellare, **spargerea țestei**/ spaccare la testa, **spânzurare** (*expediolare*)/ impiccare, **funie**/ fune, **împungere**/ pungere ecc.

5) famiglia: **părinte**/ genitore, **mamă**/ madre, **tată**/ padre, **soț**/ marito, **soție** (*socia*)/ moglie, **fiu**/ figlio, **fiică**/ figlia, **frate**/ fratello, **frate copârtaș**/ fratello di proprietà terriera (comproprietario)<sup>9</sup>, **soră**/ sorella, **noră**/ nuora, **cumnat**/ cognato, **cumnată**/ cognata, **socru**/ suocero, **soacră**/ suocera, **cuscru** (*consocerum*)/ consuocero, **cuscră**/ consuocera, **nepot**/ il nipote, **nepoată**/ la nipote, **făt**/ figlio maschio, **fecior**/ figlio maschio, **fată**/ ragazza, **fecioară**/ vergine, **văr**/ cugino, **vară**/ cugina, **unchi**/ zio, **bunic** sau **bunel**/ nonno, **bunică**/ nonna, **înaintaș**/ avo, **fin**/ figlioccio, **ins** (*ipsum*)/ individuo, **străin**/ straniero, **localnic**/ abitante del luogo, **casă**/ casa, **căsătorie**/

<sup>9</sup> Persone che possiedono in maniera comune e indivisa un bene fondiario.

matrimonio, **nun/** padrino, **naș** sau **nunaș/** padrino, **nuntă** (*nuptia*)/ nozze, **legătură de sânge/** legame di sangue, **a mărita** (*maritare*), **a însura** (*inxorare*), **a naște** (*nascere*), **a se despărți** (*dispartire*) ecc. Il matrimonio era, come presso la tradizione giuridica romana, la fonte del potere paterno (**putere părintească**, dal lat. *parens*) e il padre aveva delle grandi prerogative, soprattutto sul piano della correzione del comportamento. I figli e le figlie erano identificati, come nel diritto romano, tramite i loro nomi, seguiti dal nome del padre al genitivo<sup>10</sup>.

6) dazi, beni, proprietà: **ruptă, ruptoare/** dazio globale dell'intero villaggio, **dare/** dazio, **iugăr/** iugero, **împrumut** (*in promotum*)/ prestito, **înstrăinare/** estraniamento, **luare** (*levare*)/ prendere, **poartă/** porta, **măsură** (*mensura*)/ misura, **a lăsa-lăsământ** (*laxare*)/ lascito, **pământ, avere** /averi, **lucru/** lavoro, **arie/** area, **funie/** pezzo di terra, fondo, **soarte-sorti/** pezzo di terra, **casă/** casa, **curte/** cortile, **pomet/** frutteto, **nucet/** noceto, **pinet/** pineta, **viță de vie/** vigna ecc. I documenti sottolineano la struttura ereditaria del fondo terriero, indicando che il dominio andava per avianziani (**bătrâni**, dal lat. *veteranus*), vale a dire che i diritti di proprietà attuali erano stabiliti per gradi di parentela secondo il primo avo-anziano, ritenuto attraverso la tradizione il primo proprietario del fondo. La parte del terreno che spettava, dopo l'uscita della proprietà, ad ogni proprietario si chiamava terra (**pământ**, dal lat. *pavimentum*) e le sue dimensioni erano calcolate per funi (**funii**, dal lat. *funis*), divisi al loro turno in passi (**pași**, dal lat. *passus*) ed in palmi (**palme**, dal lat. *palma*)<sup>11</sup>. Un vecchio modo di acquistare la proprietà nel diritto romano antico era il diboscamento, operazione che riceve nel medioevo romeno il nome di **curătură** (dal lat. *curare*) o **secătură** (dal lat. *seccare*)<sup>12</sup>.

Ovviamente, nella terminologia giuridica romena sono ancor più presenti parole di origine slava e, meno, di origine orientale (turca) o di altra provenienza. Solo che predomina da lontano la terminologia latina, sicché si può facilmente elaborare un discorso giuridico in romeno contemporaneo solo con elementi lessicali di origine latina o quasi latina. Questo fatto è particolarmente rilevante e dimostra che dai Daco-romani antichi, dai Protoromeni del periodo delle migrazioni fino ai Romeni medievali e moderni, con tutte le trasformazioni conseguenti, la giustizia è stata continuamente celebrata su questo territorio. Si nota anche che questa giustizia è stata assicurata ugualmente a livello locale e centrale, secondo vari principi, ma nei

<sup>10</sup> Vl. Hanga, *op. cit.*, p. 110.

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 107.

<sup>12</sup> *Ibid.*, p. 108.

quali non si è mai persa la memoria del diritto romano, gradualmente diventato, in maniera quasi inosservata, diritto romeno (*ius valachicum*).

Nel caso del diritto romeno si è verificato lo stesso fenomeno della lingua romena. Quest'ultima, derivata dal latino volgare, molto corrotto in Dacia rispetto al latino di Roma e della Penisola Italica, si è perpetuata attraverso i secoli sotto forma orale, senza alcuna letteratura scritta. Eppure le testimonianze sulla latinità della lingua romena sono continue nel medioevo e nell'epoca moderna, segno che chi sentiva parlare i Romeni capiva subito che si trattava di latinofoni, di neolatini, insomma di "parenti degli Italiani". Della lingua romena moderna si è spesso detto, in maniera superficiale o tendenziosa, che è quasi esclusivamente il risultato della "rilatinizzazione" iniziata con la Scuola Transilvana. Naturalmente, la "rilatinizzazione", *recte* modernizzazione, ha avuto il suo ruolo, soprattutto poiché il romeno medioevale ha avuto la sfortuna di essere influenzato da una lingua colta (di chiesa e di cancelleria) slava e non latina, così com'è successo con le lingue romanze dell'Occidente. Questo aspetto particolare non può però occultare il carattere romanzo della lingua romena antica. In effetti, i viaggiatori medievali e del Rinascimento costantemente testimoniarono la latinità della lingua romena del tempo, mentre i primi testi romeni e conservati (del secolo XVI, molto prima della Scuola Transilvana), scritti sia con caratteri cirillici sia latini, contengono un lessico e una struttura grammaticale prevalentemente latina. Le epoche più recenti (dopo il XVIII secolo) non hanno fatto che amplificare la latinità del romeno, modernizzandolo secondo la specificità di tutte le lingue romanze. Una situazione analoga si riscontra anche nel caso del diritto romeno: nella sua essenza esso non ha mai smesso – soprattutto a livello dei villaggi, delle comunità popolari – di essere romano, anche se la cosa era poco visibile e difficile da notare. In epoca moderna, con l'adozione dei principi europei del diritto e soprattutto della codificazione napoleonica, del modello belga di costituzione ecc., sugli antichi costumi tradizionali di origine romana, molto alterati e modificati, si sono innestate delle forme in apparenza completamente nuove, ma con le radici saldamente ancorate sempre nel diritto romano.

All'interno della comunità rurale o contadina però, la giustizia era assicurata sempre con mezzi locali propri, ereditati dai costumi popolari romani: su un campo o sotto un grande albero grande ricco d'ombra, si riuniva l'assemblea del villaggio formata dagli "uomini buoni e anziani", che giudicava le cause. Davanti stava un giudice (*jude* o *cnez*), inizialmente eletto, in seguito designato in virtù di un titolo ereditario; quelli intorno a lui rivestivano a volte anche il ruolo di assessori giurati; nelle cause più importanti – quelle maggiori sarebbero con il tempo diventate di competenza del principe regnante – una delle parti poteva portare da 6 fino a 12 giurati. Si faceva spesso appello anche al giuramento per suffragare la giustizia di una sentenza, l'innocenza di un giudicato. Nel caso in cui la sentenza era pronunciata

con l'aiuto dei giurati di una delle parti, l'altra parte poteva far ricorso sollecitando "la legge sopra la legge". In questo caso, doveva portare il doppio dei giurati rispetto alla parte avversa e questi, per poter cambiare la sentenza, dovevano giurare a favore della parte che li aveva convocati nel processo. Nel caso in cui ci si appellava ad arbitri graditi ad ambedue le parti, era adottata la loro decisione.

La giustizia degli "uomini buoni ed anziani" ha continuato a funzionare lungo i secoli, fino all'epoca contemporanea, mantenendo il ricordo di alcuni antichi costumi con riverberi dell'epoca romana. L'impatto e l'importanza del diritto romano per i Romeni del medioevo si notano molto nel fatto che il termine romeno "lege" (legge), ereditato dal termine latino *legem*, faceva riferimento non soltanto ai principi di diritto, a regolamentazioni e costumi di tipo giuridico, ma anche ad altri aspetti della vita. Da una parte, la "legge romena" significava la religione o la fede dei romeni, così come essa si è sviluppata nello spazio carpatico e balcanico, e d'altra parte incarnava, in certe circostanze, la tradizione, il modo di essere e di fare dei Romeni, fatto importantissimo che prova quanto forte sia stato "il sigillo di Roma". Non a caso si è detto che i Romani sono stati dei grandi conquistatori, degli organizzatori e ancor prima dei legislatori. Il mondo romano o neolatino europeo odierno non è formato tanto dagli spazi conquistati dai Romani, quanto da quelli organizzati o "civilizzati" (sotto la forma della romanizzazione), soprattutto attraverso la legge, la giustizia. E i Romeni fanno parte, con tutte le vicissitudini che hanno vissuto, di questo mondo neolatino orientale, il cui primo merito storico è soprattutto quello di essere sopravvissuto. Un impulso alla sopravvivenza è derivato dalla coscienza della romanità – da dove deriva la perpetuazione dell'etnonimo *Romanus*/român – e dalla buona regolamentazione giuridica – dalla quale proviene l'eredità della parola *legem/lege*. Fosse anche solo per questo, dobbiamo custodire nella nostra memoria le felici parole di Vasile Pârvan, fondatore dell'Accademia di Romania in Roma: «Glorifichiamo i Daci per la loro prodezza e benediciamo i Romani conquistatori, perché grazie a loro siamo nati noi, il miracolo romeno».